



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000760-12/03/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
URBINO

Al Consiglio comunale di  
URBINO  
Tramite il Presidente

e, p.c.

All'Organo di revisione  
del Comune di  
URBINO

pec: m.zuccaro@odcecanonapec.it

**Oggetto:** Pronuncia ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto esercizi 2011/2012 del Comune di URBINO

Si trasmette la deliberazione n. **100/2015/PRSE** concernente l'oggetto.

L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria  
(*Dot. Carlo Serra*)



VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2011;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in ordine al rendiconto 2011 e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota acquisita agli atti con prot. n. 1508 del 7 maggio 2013 relativa al rendiconto 2011;

VISTA la nota prot. n. 20027 acquisita agli atti della Sezione in data 26 novembre 2013 con prot. n. 2599, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 6, Tuel;

VISTA la successiva nota prot. n. 372 del 3 febbraio 2014 con la quale, in relazione alla predetta segnalazione, è stata convocata l'adunanza collegiale in data 13 febbraio 2014;

UDITI alla pubblica adunanza del giorno 13 febbraio 2014 i rappresentanti del Comune di Urbino nella persona del Dottor Angelo Brincivalli Dirigente Finanziario, del Dottor Roberto Chiccarella Dirigente Affari Generali e Sociali, e della Dr.ssa Federica Paleani Funzionaria Affari Generali e Sociali;

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in ordine al rendiconto 2012 e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota e relativi allegati, acquisiti agli atti con prot. n. 2693 e n. 2694 del 17 settembre 2014 afferenti al rendiconto 2012;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

#### **PREMESSO**

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art.1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale "Le sezioni regionali di controllo

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**

L'esame delle relazioni redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266, come richiamate in epigrafe, non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 *bis* Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Sono, tuttavia, emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

#### **1. Debiti fuori bilancio e passività potenziali probabili**

L'Organo di revisione ha attestato l'avvenuto riconoscimento, nell'esercizio 2012, di debiti fuori bilancio per € 45.442,33 riconducibili alla previsione di cui all'art. 194 lett. a) Tuel ed afferenti, in particolare, alla sentenza n. 661/2011 resa dalla Corte di Appello di Ancona.

In sede istruttoria, prendendo le mosse dalle raccomandazioni formulate dallo stesso Organo di revisione in ordine alla opportunità di non utilizzare, prudenzialmente, l'avanzo di amministrazione attesa la pendenza innanzi al Tribunale di Urbino del giudizio tra il Comune di Urbino e gli Eredi P.F., sono stati svolti specifici controlli avendo, tra l'altro, riguardo ai contenuti della Relazione di fine mandato 2009-2014, acquisita agli atti della Sezione con Prot. n. 837 del 26 febbraio 2014.

Nell'occasione sono stati rilevati, anche per l'esercizio 2013, debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive per l'importo di € 244.550,69 ed un ulteriore debito fuori bilancio da riconoscere per € 1.257.265,00 relativo alla sentenza con cui il Tribunale di Urbino ha definito la menzionata causa P.F. Eredi/Comune Di Urbino.

Relativamente a tale controversia è, peraltro, pervenuta alla Sezione regionale di controllo una segnalazione con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario, nel comunicare l'avvenuta definizione del giudizio ed i contenuti della sentenza di condanna resa nei confronti del Comune di Urbino, ha prospettato, a mente del disposto dell'art. 153, comma 6, Tuel *"il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio"*.

Chiesti chiarimenti al riguardo, l'Ente ha rappresentato di aver provveduto, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 1 ottobre 2013, al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 244.550,69, nonché al successivo pagamento dello stesso, avvenuto nel mese di gennaio 2014.

Quanto agli oneri relativi alla sentenza emessa dal Tribunale di Urbino per la causa P.F. Eredi/Comune Di Urbino, l'Ente ha, altresì, dedotto l'avvenuto pagamento della somma di € 600.000,00 essendo stata significativamente ridotta la sorte per effetto dell'intervenuta transazione approvata con Deliberazione di Consiglio numero 34 del 9 aprile 2014.

- l'azienda nel corso dell'anno si è avvalsa di dipendenti con contratto a tempo determinato;
- per sei mesi una dipendente con contratto di 40 ore a tempo indeterminato ha usufruito dei permessi per allattamento disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 151 del 2011 la cui indennità è a carico dell'ente assicuratore di cui si avvale l'Azienda;
- n.2 dipendenti sono stati assunti in data 01/07 e n.1 dipendente in data 23/12;
- la spesa del personale comprende tutti i costi per le risorse umane transitate nel corso dell'anno compresi i rapporti di carattere temporaneo non più in forza al 31.12;
- nel corso dell'anno all'Azienda sono stati affidati servizi aggiuntivi temporanei".

In ragione di ciò l'Ente ha, conclusivamente, evidenziato che dal rapporto tra il numero complessivo delle ore di servizio prestato dal personale nell'arco dell'intero anno (ore di servizio 2011 = 55.324,30, ore di servizio 2012 = 56.190,50) e il costo sostenuto (€ 912.599,00 nell'esercizio 2011 ed € 919.778,00 nell'esercizio 2012), è dato evincere una riduzione della percentuale del costo medio orario nell'arco del biennio passata dal 16,50% al 16,37%.

Quanto ai debiti dell'Organismo partecipato Urbino Servizi S.p.a., nei confronti dell'Ente, l'Amministrazione ha dedotto come l'incremento del debito registrato all'esito dell'esercizio 2012 - pari ad € 1.384.213,00 rispetto all'importo di € 1.190.513,00, relativo all'esercizio 2011, con una variazione percentuale pari al 16,27% - non possa considerarsi rilevante ed anzi, vada ad iscriversi nell'ambito del normale andamento dei rapporti finanziari tra i due enti.

Ha altresì, precisato che il predetto importo include, oltre al saldo contabile al 31 dicembre 2012, "le fatture da ricevere, gli interessi ed i dividendi relativi ad operazioni già perfezionate e, quindi, di competenza dell'esercizio di riferimento"; in ogni caso, per completezza di informazione, in sede di contraddittorio scritto, con riferimento all'anno 2012, ha attestato debiti del Comune nei confronti della società per l'importo di € 1.324.499,08.

### 3. Incarichi di collaborazione autonoma

Nell'ambito dei controlli sulle spese di personale sono stati svolti riscontri in ordine all'andamento della spesa sostenuta dall'Ente per gli incarichi di collaborazione autonoma rilevandosi al riguardo, un tendenziale incremento dell'incidenza della stessa nel triennio 2010-2012, oltremodo significativo nell'esercizio 2012.

La tabella che segue compendia gli esiti delle suddette verifiche:

	Spesa	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
a	Stanziamento iniziale per incarichi di collaborazione autonoma	155.342,00	118.000,00	197.010,12
b	Impegni per incarichi di collaborazione autonoma	135.342,00	182.128,89	243.953,84
c	Spese di personale intervento 1	6.665.899,38	6.243.668,17	6.102.199,28

stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del predetto principio" cui, peraltro, gli organismi partecipati devono dar seguito se, del caso, anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Del pari esigenze di contenimento sono poste in tema di spese per incarichi di collaborazione autonoma rispetto alle quali il d.l. 66/2014 introduce uno specifico limite – peraltro di diverso contenuto rispetto a quelli previgenti siccome rapportati, non già alla spesa precedentemente sostenuta, ma a quella per il personale – che va ad aggiungersi, e non sostituisce, quelli previsti dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 101/2013 (cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 131/PAR/2014).

Sotto tale profilo, nel rilevare come per l'anno 2012 la predetta percentuale di incidenza si attesti su valori prossimi al limite legislativamente previsto, il Collegio raccomanda un attento monitoraggio dell'andamento di tale voce di spesa anche in vista di stanziamenti congruamente dimensionati e coerenti con i successivi impegni.

Tanto premesso, la Sezione regionale di controllo per le Marche

#### **RACCOMANDA**

- Un attento monitoraggio delle passività potenziali e degli oneri latenti afferenti la gestione del contenzioso, anche in vista dell'adozione di idonee misure prudenziali;
- Un attento monitoraggio degli organismi partecipati con specifico riguardo alle dinamiche della spesa sostenuta per il personale nonché l'adozione degli atti di indirizzo previsti dal novellato art. 18 comma 2 bis d.l. 112/2008 per la definizione di criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale;
- Un attento monitoraggio della spesa per incarichi di collaborazione autonoma, anche in vista del rispetto dei vigenti limiti di legge;

#### **DISPONE**


Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Urbino.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 11 marzo 2015


Il Relatore

Valeria Franchi



Il Presidente


Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data

12 MAR. 2015

Il Direttore della Segreteria



CORTE DEI CONTI – CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45877374 del 12/03/2015